

Circolare: "Finanziaria 2018"

Data: 12 gennaio 2018

Indice

<i>Legge di bilancio 2018</i>	
<i>1. Sterilizzazione aumento aliquote IVA</i>	<i>Pag.2</i>
<i>2. Proroga detrazioni risparmio energetico</i>	<i>Pag.2</i>
<i>3. Proroga detrazioni recupero del patrimonio edilizio</i>	<i>Pag.3</i>
<i>4. Proroga detrazioni mobili ed elettrodomestici</i>	<i>Pag.4</i>
<i>5. Bonus verde</i>	<i>Pag.4</i>
<i>6. Cedolare secca canoni di locazione concordati</i>	<i>Pag.5</i>
<i>7. Chiarimenti sui c.d. "Beni significativi" per gli interventi di manutenzione</i>	<i>Pag.5</i>
<i>8. Abbonamenti trasporto pubblico</i>	<i>Pag.6</i>
<i>9. Proroga maxi ammortamenti 30%</i>	<i>Pag.6</i>
<i>10. Proroga iper ammortamenti 150%</i>	<i>Pag.6</i>
<i>11. Rifiuto Sabatini ter</i>	<i>Pag.8</i>
<i>12. Credito d'imposta spese di formazione</i>	<i>Pag.8</i>
<i>13. Bonus creatività</i>	<i>Pag.9</i>
<i>14. Affrancamento partecipazioni di controllo</i>	<i>Pag.10</i>
<i>15. Incentivi all'occupazione giovanile</i>	<i>Pag.10</i>
<i>16. Deducibilità Irap lavoratori stagionali</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>17. Bonus Renzi</i>	<i>Pag.12</i>
<i>18. Cessioni gratuite di eccedenze alimentari e farmaci</i>	<i>Pag.12</i>
<i>19. Nuove disposizioni per le cooperative</i>	<i>Pag.13</i>
<i>20. Bonus Bebè</i>	<i>Pag.15</i>
<i>21. Bonus Librerie</i>	<i>Pag.15</i>
<i>22. Società sportive dilettantistiche</i>	<i>Pag.15</i>
<i>23. Esenzione compensi attività sportive dilettantistiche e musicali</i>	<i>Pag.16</i>
<i>24. Contributo ENPAF Farmacie e ENPAM società odontoiatriche</i>	<i>Pag.16</i>
<i>25. Detrazione polizze assicurative calamità naturali</i>	<i>Pag.17</i>
<i>26. Estensione della fatturazione elettronica</i>	<i>Pag.17</i>
<i>27. Pagamento delle retribuzioni</i>	<i>Pag.18</i>
<i>28. Abrogazione della scheda carburante</i>	<i>Pag.18</i>
<i>29. Differimento degli ISA</i>	<i>Pag.19</i>
<i>30. Calendario adempimenti fiscali 2018</i>	<i>Pag.19</i>
<i>31. Errata applicazione IVA</i>	<i>Pag.19</i>
<i>32. Sospensione compensazioni modello F24</i>	<i>Pag.20</i>
<i>33. Rivalutazione terreni e partecipazioni</i>	<i>Pag.20</i>
<i>34. Tassazione capital gain e dividendi</i>	<i>Pag.20</i>
<i>35. Dividendi da società black list</i>	<i>Pag.21</i>
<i>36. Stabili organizzazioni</i>	<i>Pag.22</i>
<i>37. Web Tax</i>	<i>Pag.22</i>
<i>38. Differimento IRI</i>	<i>Pag.23</i>

Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302 la **Finanziaria 2018** (Legge 27.12.2017, n. 205) c.d. "*Legge di bilancio 2018*", **in vigore dall'1.1.2018**.

Di seguito le novità di maggior rilievo.

Sterilizzazione aumento aliquote Iva

Art. 1 comma 2

Confermando quanto già contenuto nel Decreto collegato alla Finanziaria, nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote IVA.

La previsione di aumenti è così rivista:

Aliquota Iva	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
10%	10%	11,50%	13,00%	13,00%
22%	22%	24,20%	24,90%	25,00%

Proroga detrazioni risparmio energetico

Art. 1 comma 3 lettera a)

E' confermata **la proroga al 31.12.2018 della detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con alcune novità e/o riduzioni di aliquota iva evidenziate.**

Nel dettaglio:

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di detrazione	Rate
Interventi di risparmio energetico ad esclusione di quelli evidenziati in seguito dal 06.06.2013 fino al 31.12.2018.	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico per: -acquisto e posa in opera di finestre comprese gli infissi; -acquisto e posa in opera di schermature solari; -acquisto e posa in opera di impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a	RIDOTTO AL 50% X LE SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	A seconda del tipo di intervento	10

biomasse combustibili; -sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013 dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018.			
Interventi di risparmio energetico per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.811/2013 e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018.	65%	30.000	10
Interventi di risparmio energetico per spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018.	65%	100.000	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni (almeno 25% superficie disperdente) sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021.	70%	40.000 (per ciascuna unità immobiliare)	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per miglioramento prestazioni energetiche estive e invernali per le spese sostenute dal 01.01.2017 fino al 31.12.2021.	75%	40.000 (per ciascuna unità immobiliare)	10
Novità: Interventi di risparmio energetico su parti comuni (almeno 25% superficie disperdente) congiuntamente ad interventi per riduzione rischio sismico (zone sismiche 1, 2 e 3) sostenute dal 01.01.2018 fino al 31.12.2021.	80% (riduzione 1 classe) 85% (riduzione 2 classi)	136.000 (per ciascuna unità immobiliare)	10

Viene inoltre disposta la possibilità della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante sia per i "soggetti capienti" sia per i "soggetti incapienti" per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall'art. 14 DL n.63/2013.

Proroga detrazioni recupero del patrimonio edilizio

Art. 1 comma 3 lettera b)

Confermata la **proroga della detrazione IRPEF per le spese sostenute sino al 31.12.2018** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione spetta nella misura del 50% su un importo massimo di Euro 96.000,00.

Proroga detrazioni mobili ed elettrodomestici

Art. 1 comma 3 lettera b)

La disciplina relativa al c.d. "**bonus mobili ed elettrodomestici**", prevista dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, **è stata prorogata al 31.12.2018.**

La detrazione nella misura del 50% su una spesa massima di Euro 10.000,00 per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) spetta esclusivamente qualora finalizzata all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali.

Novità:

1. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i **lavori di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 01/01/2017.**
2. le informazioni riferite agli interventi effettuati andranno trasmesse all'ENEA.

Bonus verde

Art. 1 commi da 12 a 15

Introdotta **con decorrenza 01.01.2018 la nuova detrazione IRPEF del 36%** su una spesa massima di Euro 5.000,00 per unità immobiliari ad uso abitativo per i seguenti interventi:

- ✓ **Sistemazione a verde di aree scoperte** private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ✓ **Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;**
- ✓ Spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati.

Anche in questo caso la detrazione va ripartita in 10 quote annuali a decorrere dall'anno di sostenimento. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite strumenti idonei a garantirne la tracciabilità.

La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali fino ad un importo massimo di euro 5.000,00 per unità abitativa.

Cedolare secca canoni di locazione concordati

Art. 1 comma 16

Prorogata per gli anni 2014 – 2019 (in precedenza 2014-2017) l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art.1, comma 1, lettera a) e b) del DL 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Chiarimenti sui c.d. "Beni significativi" per gli interventi di manutenzione

Art. 1 comma 19

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica all'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, in materia di "beni significativi".

Ricordando prioritariamente che:

- ✓ agli interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria** su immobili a prevalente destinazione abitativa è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;
- ✓ qualora negli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria siano utilizzati "**beni significativi**" come individuati dal DM 29.12.99 e il valore di tali beni sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione, **l'IVA ridotta al 10% è applicabile a tali beni solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento e quello dei beni stessi;**

tali norme si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; **come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti**, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.**

Inoltre, la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29 dicembre 1999), che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018.

Abbonamenti trasporto pubblico

Art. 1 comma 28

È introdotta **la nuova detrazione IRPEF pari al 19%** delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale-regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

E' inoltre previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamenti 30%

Art. 1 commi 29 e 34

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dal 01.01.2018 al 31.12.2018** (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 30% (40% sino al 31.12.2017)** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono esclusi dal "maxi ammortamento" i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art.164, comma 1, lettera b) del TUIR (autovetture) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nonché i veicoli esclusivamente strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 164 TUIR (ammessi sino al 31.12.2017).

Proroga Iper ammortamenti 150%

Art. 1 commi da 30 a 33, 35 e 36

È confermata la proroga della possibilità a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale (c.d. Industria 4.0) dal 01.01.2018 al 31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Maggiorazione del 150%

Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi

nell'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:

- ✓ i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- ✓ i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- ✓ i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Maggiorazione del 40% per i beni immateriali strumentali correlati

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B** alla L. 232/2016. Si tratta di *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".

In sede di approvazione **la gamma di beni immateriali agevolabili è stata ampliata** aggiungendo alla tabella B le seguenti voci:

- ✓ sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- ✓ software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- ✓ software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Documentazione

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre:

- ✓ una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (**dichiarazione sostitutiva di atto notorio**);
- ✓ ovvero, per i beni aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che:

- ✓ il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;
- ✓ **è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.**

Inoltre, con alcune nuove disposizioni si intende evitare che il beneficio dell'iper-ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto.

In caso di cessione del bene a titolo oneroso, si prevede che il beneficio non venga meno per le residue

quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- ✓ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016;
- ✓ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Di conseguenza, **la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione** a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Infine, nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Rifinanziamento Sabatini ter

Art. 1 commi da 40 a 42

È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto-acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Di conseguenza il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Credito d'imposta spese di formazione

Art. 1 commi da 46 a 56

Introdotta per le imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 un **credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire e/o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0**, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- ✓ alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ✓ ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto **fino ad un massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali/territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- ✓ va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- ✓ non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- ✓ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- ✓ è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;
- ✓ è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle **spese agevolabili devono essere certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale/professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale/società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

Bonus creatività

Art. 1 commi da 57 a 60

Introdotta il c.d. "**bonus creatività**" consistente in un credito di imposta pari al **30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi**.

Il limite di spesa è fissato in **Euro 500.000 per l'anno 2018** ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese "culturali e creative" ossia le imprese che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia/Stato UE/SEE con oggetto sociale l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione, la gestione di prodotti culturali. Con ciò intendendosi beni, servizi, opere dell'ingegno inerenti alla

letteratura, musica, arti figurative, arti applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia, audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Il credito d'imposta rientra nel regime "de minimis", non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi (art. 61 e 109, comma 5 TUIR) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le modalità operative saranno approvate con apposito decreto.

Affrancamento partecipazioni di controllo

Art. 1 commi da 81 a 83

In sede di approvazione sono stati modificati i commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15, DL n. 185/2008, prevedendo che il riallineamento dei valori civili e fiscali, mediante **pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%**, è applicabile:

- ✓ ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;
- ✓ ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni;

a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano in società residenti - non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

La novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso all'1.1.2018 (in generale, dal 2017) "nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo". Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

Incentivi all'occupazione giovanile

Art. 1 commi da 100 a 108 e 114

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall'1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, **l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali**, ad esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L'agevolazione in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

- ✓ non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018,

l'esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

- ✓ non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all'esonero). Nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L'esonero è applicabile:

- ✓ per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;
- ✓ anche in caso di conversione, successiva all'1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

- ✓ attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- ✓ un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L'esonero in esame non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico-di apprendistato e non è cumulabile con altre riduzioni.

Deducibilità Irap lavoratori stagionali

Art. 1 comma 116

In sede di approvazione è riconosciuta **per il 2018**, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, *"a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto"*.

Bonus Renzi

Art. 1 comma 132

Il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata in dipendenza del reddito complessivo ed in particolare:

Reddito complessivo	Bonus spettante
Non superiore ad Euro 24.600	Euro 960
Compreso tra Euro 24.601 ed Euro 26.600	Euro 960 x <u>26.600 – reddito complessivo</u> 2.000
Superiore ad Euro 26.600	Zero

Cessioni gratuite di eccedenze alimentari e farmaci

Art. 1 comma 208

Vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).

In particolare, rientrano nelle agevolazioni le cessioni di:

- ✓ eccedenze alimentari;
- ✓ medicinali donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute;
- ✓ articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
- ✓ prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- ✓ altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

I beni ceduti gratuitamente di cui sopra non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85, comma 2 TUIR.

Le agevolazioni si applicano a condizione che:

- a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;
- b) il donatore trasmetta, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
- c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Nuove disposizioni per le cooperative

Art. 1 commi da 238 a 243 e 936

Viene **modificato il regime tributario delle società cooperative**. In particolare:

- ✓ si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la **ritenuta del 12,50%** sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale;
- ✓ si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;
- ✓ la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare;
- ✓ la ritenuta del 12,50% può essere applicata – retroattivamente - alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:

- ✓ sussiste l'obbligo di impiego "in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale";
- ✓ non è applicabile l'art. 2467, C.c., ossia la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:

- ✓ che l'ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, "a regime", il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- ✓ un periodo transitorio, al fine di consentire "il graduale adeguamento a tale limite", durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1.1.2018;

- ✓ qualora l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda € 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie reali- personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l'adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

Con riferimento agli obblighi di vigilanza, è ora stabilito che:

- ✓ in caso di cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche:
 - resta fermo quanto previsto dall'art. 2638, comma 2, C.c. (applicazione di specifiche sanzioni in capo agli organi societari);
 - si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità ex artt. 2545-septiesdecies, C.c. e 223-septiesdecies delle Disposizioni transitorie, con conseguente obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici ex art. 2514, comma 1, lett. d), C.c.;
- ✓ è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte quanto dovuto agli enti cooperativi che non ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o non ottemperano agli obblighi ex art. 2545-octies, C.c. in caso di perdita della qualifica di coop a mutualità prevalente;
- ✓ lo scioglimento dell'ente cooperativo è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, anche ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in base alla quale l'estinzione delle società ha effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

Con la modifica dell'art. 2542, C.c., è ora previsto che:

- ✓ l'amministrazione è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti;
- ✓ nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo prevede l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di srl, opera quanto disposto dall'art. 2383, comma 2, C.c., in base al quale gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi.

È altresì modificato l'art. 2545-sexiesdecies, C.c., prevedendo che:

- ✓ la revoca degli amministratori e dei sindaci con la nomina di un commissario interviene in caso di "gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi" (in precedenza prevista in caso di "irregolare funzionamento");
- ✓ qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'Autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante / componente dell'organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento di specifici adempimenti

Bonus bebè

Art. 1 comma 248

La manovra prevede il riconoscimento dell'assegno anche per **ogni figlio nato adottato dall'1.1 al 31.12.2018**, fino al compimento del primo anno d'età/primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus in esame, **pari a € 960 annui** erogato mensilmente dall'INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.

Bonus Librerie

Art. 1 commi da 319 a 321

A decorrere dal 01.01.2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Il credito d'imposta è soggetto alla disciplina "de minimis", non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 e 109, c. 5 TUIR), ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Società sportive dilettantistiche

Art. 1 commi da 353 a 361

La legge di stabilità conferma la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone/società di capitali.

All'uopo il relativo statuto dovrà riportare a pena di nullità alcuni elementi obbligatori.

Le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI avranno una riduzione al 50% dell'aliquota IRES. L'agevolazione si applica nel rispetto delle regole sugli aiuti "de minimis".

Inoltre è prevista l'applicazione dell'aliquota **IVA al 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società

dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica attività sportiva a titolo occasionale in impianti gestiti da tali società.

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono considerate contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

- ✓ associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
- ✓ società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, a decorrere dall'1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Esenzione compensi attività sportive dilettantistiche e musicali

Art. 1 comma 367

Viene aumentato **da Euro 7.500 ad Euro 10.000** la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati:

- ✓ agli sportivi dilettanti dalla società/associazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche);

non concorrono alla formazione del reddito.

Contributo ENPAF Farmacie e ENPAM società odontoiatriche

Art. 1 commi 441 e 442

E' stato introdotto a carico delle società di capitali / cooperative a responsabilità limitata / società di persone titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, l'obbligo di versare all'ENPAF **un contributo pari allo 0,5%** del fatturato annuo al netto IVA.

Il contributo va versato annualmente entro il 30.9 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

E' stato inoltre introdotto, a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 l'obbligo di versare alla gestione "Quota B" dell'ENPAM **un contributo pari allo 0,5%** del fatturato annuo, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

Detrazione polizze assicurative calamità naturali

Art. 1 commi da 768 a 770

Sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Estensione della fatturazione elettronica

Art. 1 commi 909 e da 915 a 917

In generale **dal 01.01.2019** è previsto che le cessioni di beni/prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono essere documentate **esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI)**. Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore. Le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica/in formato analogico della fattura.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi/forfetari.

L'obbligo è anticipato al 01.07.2018 relativamente a:

- ✓ cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- ✓ prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti nel quadro di un contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione (comprese forniture di beni e servizi di natura intellettuale).

In caso di emissione della fattura con modalità diverse, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le relative sanzioni.

In conseguenza della nuova modalità elettronica di emissione delle fatture, **dal 01.01.2019 è abrogato lo spesometro.**

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica **trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle

entrate.

SETTORE CARBURANTI

Sempre a decorrere dall'1.7.2018 è previsto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini gradualmente della memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

Pagamento delle retribuzioni

Art. 1 commi da 910 a 914

A decorrere dall'1.7.2018 è introdotto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro andrà corrisposta tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- ✓ bonifico bancario o postale;
- ✓ strumenti di pagamento elettronico;
- ✓ pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- ✓ emissione di assegno.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/200 e ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Abrogazione della scheda carburante

Art. 1 commi da 920 a 927

A decorrere dal 01.07.2018, in considerazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, è disposta la soppressione dell'utilizzo delle scheda carburante.

Dalla medesima data è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di

credito. L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

Differimento degli ISA

Art. 1 comma 931

Si fissa al 2018 la decorrenza dell'applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità). Tornano dunque applicabili per il 2017 gli Studi di Settore.

Calendario adempimenti fiscali 2018

Art. 1 commi da 932 a 934

Dal 2018, sono fissate le seguenti scadenze fiscali:

- ✓ **23 luglio:** termine di presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);
- ✓ **30 settembre** il termine per l'invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per l'invio semestrale);
- ✓ **31 ottobre** il termine di presentazione del modello Redditi e IRAP;
- ✓ **31 ottobre** il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:

- ✓ il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- ✓ il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- ✓ il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Errata applicazione IVA

Art. 1 comma 935

Si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Sospensione modello F24 in compensazione

Art. 1 comma 990

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

È inoltre previsto che:

- ✓ qualora il credito risulti correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del modello F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- ✓ diversamente, il modello F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 1 commi da 997 a 998

Nuovamente **riproposta la possibilità di rivalutare** il costo d'acquisto di:

- ✓ **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- ✓ **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il 30.6.2018 sarà necessario provvedere:

- ✓ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- ✓ **al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.**

Tassazione capital gains e dividendi

Art. 1 commi da 999 a 1006

La manovra prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate conseguite da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Inoltre, l'applicazione della ritenuta sostitutiva irpef del 26% già in vigore dal 01/07/2014 per i dividendi non qualificati, viene estesa anche ai dividendi percepiti a seguito di possesso di partecipazioni qualificate.

La medesima ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione

indipendentemente dal valore dell'apporto

Con riferimento alle plusvalenze la nuova disposizione si applica a partire dal 01.01.2019.

Con riferimento ai dividendi la nuova disposizione si applica a partire dal 01.01.2018. Tuttavia, alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 2018 al 2022 sono applicabili le "vecchie" regole e dunque la parziale tassazione degli stessi in base alla percentuali fissate dal DM 26.05.2017.

Dividendi da società "Black list"

Art.1 commi da 1007 a 1009

La manovra prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del TUIR), non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società controllate estere (controlled foreign companies - CFC) (D.M. 21 novembre 2001).

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, del TUIR, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Si chiarisce che gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Inoltre, si stabilisce che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Stabili organizzazioni

Art.1 comma 1010

Viene modificato l'articolo 162 del TUIR per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.

Con le modifiche in esame, viene stabilito che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato**, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Inoltre, viene sostituita l'attuale lett. f) dell'art. 162 TUIR: ora rientra nel concetto di stabile organizzazione **"ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere"** (in precedenza era scritto "altro luogo di estrazione di risorse naturali").

Inoltre, si prevede che la "stabile organizzazione" non comprende:

- a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla lettera e), l'attività complessiva della sede fissa d'affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

Web tax

Art. 1 commi da 1011 a 1019

Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L'imposta si applica nei confronti del

soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui sopra spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate.

Differimento dell'IRI

Art. 1 comma 1063

È confermato il differimento al 2018 dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati